



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

RELAZIONE

Il sottoscritto Giuseppe Rosato nella qualità di Responsabile del Procedimento, giusta disposizione prot. 4421/I del 04/03/2024, per quanto di competenza relaziona quanto segue:

- Generalità del creditore: **Ditta INNOCENTI FRANCESCO C.F. 0059550635** con sede legale in via Santa Teresa degli Scalzi n. 175 – Napoli, ha proposto ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c.,
- **Partita Iva:** 0059550635 - **Codice fiscale:** 0059550635
- **Oggetto della spesa:** Lavori straordinari alla sede del Consiglio Regionale della Campania
- **Impegno:** NON RISULTA IMPEGNO
- **Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:**

Sentenza n. 11397/2022 pubbl. il 22/12/2022 RG n. 13833/2015 Repert. N. 16081/2022 del 22/12/2022 emesso dal Tribunale di Napoli – X sezione civile, passata in giudicato.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

la ditta Innocenti Francesco, con sede in Napoli, nell'anno 2005 ha svolto dei lavori di ristrutturazione e riattamento dell'aula Consiliare e foyer site al livello meno 1 dell'edificio F13 sede del Consiglio Regionale della Campania. Alla predetta società non furono pagate n. 7 fatture per un importo complessivo di € 47.400,00 per mancanza di impegno di spesa. Con decreto ingiuntivo n.1991/2015 emesso dal Tribunale di Napoli in data 25/11/2015, ed a seguito della delibera di Ufficio di Presidenza n. 40 del 14/06/2016, furono erogate alla predetta società le seguenti somme, comprensive di spese legali, così distinte:

- a) € 50.014,47 con mandato di pagamento n.1122 del 15/09/2016 in quota interessi legali fino al 15/09/2016 ed € 2.614,74 per diminuzione patrimoniale;
- b) € 1.974,40 con mandato di pagamento n.1123 del 15/09/2016 (spese legali per riconoscimento debito fuori bilancio).

Ciò in quanto il decreto ingiuntivo fu reso provvisoriamente esecutivo e, sempre con ordinanza del Giudice, non furono riconosciuti gli interessi di mora, in attesa della sentenza definitiva in quanto fu proposta opposizione da parte dell'Avvocatura Regionale.

Con nota prat. 1407/2015 cc ad oggetto D.I. n. 1991/2015 – Innocenti Francesco, acquisita al prot. 1599 del 01/02/2023, l'Avvocatura regionale ha trasmesso la sentenza n. 11397/2022 pubbl. il 22/12/2022 RG n. 13833/2015 Repert. N. 16081/2022 del 22/12/2022 emessa dal Tribunale di Napoli – X sezione civile, passata in giudicato, la quale, in parziale accoglimento delle difese regionali e pronunciandosi definitivamente sull'opposizione proposta con citazione del 20/05/2015, da parte dell'Avvocatura Regionale avverso il



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

decreto ingiuntivo n. 1991/2015 emesso il 03/04/2015 a favore della ditta Innocenti Francesco, ha così deciso:

- a) "revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la Regione Campania a pagare, in favore della ditta individuale Innocenti Francesco, la somma di € 47.400,00, oltre al tasso legale dal 29/07/2006 al 27/09/2006 e da quest'ultima data al soddisfo al tasso annualmente determinato con decreti del Ministero delle Infrastrutture e dell'Economia";
- b) "dichiara non ripetibili le spese liquidate con il decreto ingiuntivo nella misura di un quarto e compensa nella stessa misura le spese del presente giudizio di opposizione, condannando la Regione Campania a rifondere i restanti tre quarti delle spese del procedimento monitorio e i tre quarti delle spese del presente giudizio, che liquida, per tale frazione, in € 2.600,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA se dovuta, come per legge, con attribuzione all'avv. Furio Icolari".

Prosegue l'Avvocatura con la sopra citata nota che: "La pronuncia, accertata la sussistenza di un contratto scritto inter partes, in ordine al quantum ha accolto l'eccezione regionale sull'applicabilità della disciplina normativa del pubblico appalto, più favorevole di quella dettata dal D. Lgs. N. 231 del 2002".

Con nota del 15/12/2023 PG/2023/0607225, dell'Avvocatura regionale, indirizzata all'Avv. Furio Icolari e per conoscenza al Consiglio Regionale della Campania, evidenzia che la sorta capitale pari ad € 47.400,00 e le spese legali pari ad € 2.617,47, sono già state liquidate ai sensi della delibera del Consiglio regionale n. 40 del 14/06/2016 e mandati di pagamento n. 1122 del 15/09/2016 e n. 1123 del 15/09/2016. L'Avvocatura conclude la nota dicendo che "In ragione di quanto statuito dalla predetta sentenza, il suo assistito è ancora creditore unicamente degli interessi, peraltro erroneamente calcolati in diffida, atteso che la sentenza n. 11397/2022, passata in giudicato, statuisce espressamente che gli interessi moratori vadano calcolati dal 28/09/2006 fino al soddisfo al tasso di cui ai decreti del Ministro delle Infrastrutture e dell'economia. In forza della medesima sentenza, la sua assistita è, viceversa, debitrice nei confronti dell'Amministrazione nella misura di un quarto delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo n. 1991/2015 poi revocato, anch'esse già incassate dal sig. Innocenti".

Da tutto quanto sopra specificato scaturisce un' importo di € **50.298,10**, dato dal calcolo dei saggi di interesse di mora, ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici "D.M. n. 145 del 19/04/2000" dal 28/09/2006 fino al 31/12/2012, dal 01/01/2013 fino al 15/09/2016 ai sensi ex decreti MIT di concerto con il MEF, dal 16/09/2016 al 17/01/2024 ai sensi ex MIT di concerto con il MEF, fino alla data della loro liquidazione comprensive di spese.

Con mail del 22/01/2024, acquisita al prot. 1424/I del 23/01/2024, ad oggetto: invito bonario al pagamento competenze stragiudiziali definizione bonaria sorta ed interessi Sentenza del Tribunale di Napoli n. 11397/2022 R.G. 13833/15, tra Innocenti Francesco c/Regione Campania, l'Avv. Furio Icolari precisa che l'importo delle sue competenze comprensive di accessori di legge è pari ad € 3.797,80. Fa presente anche che l'imposta di registro sulla sentenza non è stata ancora liquidata dall'ufficio provvedimenti atti giudiziari Agenzia



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Entrate, la cui tassazione dovrebbe essere pari al 3% sulle somme di cui in condanna a titolo di interessi, con esclusione della sorta capitale in quanto soggetto ad IVA. Inoltre, l'Avv. Icolari, fa presente, che per le spese legali di giudizio a lui liquidate nella predetta sentenza 11397/22, pende attualmente anche la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi (atto trasmesso con mail del 22/01/2024 ed acquisito al prot. 1425/I del 23/01/2024) per un importo pignorato e vincolato di € 6.157,00 oltre interessi e spese successive, allo stato in attesa di fissazione d'udienza per l'assegnazione delle somme pignorate, rimettendo un prospetto contabile per l'eventuale definizione bonaria così distinto:

a) Competenze stragiudiziali	€ 2.500,00;
b) Spese generali 15%	€ 375,00;
c) Cassa Avvocati 4%	€ 115,00;
d) Spese esenti	€ 150,00;
e) IVA 22%	€ 657,80.

Per queste voci le spese legali ammontano ad € **3.797,90**.

Su tali presupposti si è formato il debito di cui si chiede il riconoscimento pari a complessivi € **54.095,90** (cinquantaquattromilanovantacinque/90), ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 118/2011, che stabilisce che il Consiglio regionale riconosca con legge la legittimità del debito fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive.

Alla presentazione Relazione si allega:

- 1) SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA: Parte "A";
- 2) PRESA D'ATTO DELLA COPERTURA FINANZIARIA – Sottoscritta dal Dirigente del Servizio Bilancio Ragioneria e Contabilità Analitica.

Napoli 11/03/2024

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Rosato